



ISTITUTO COMPRENSIVO
"5 MONTALE"
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it – naic8gz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.ic5montale.edu.it



REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0010527 del 14/09/2026
I-4 (Uscita)

Istituto comprensivo — uso mediato dal docente

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Organo e delibera
01	14/09/2026	Prima adozione	Collegio dei docenti del 09/09/2026, delibera n. 30 Consiglio d'Istituto del 14/09/2026, delibera n. 17

Vigenza. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 26 ed è sottoposto a verifica al termine di ciascun anno scolastico.

CAPO I — Disposizioni generali

Art. 1 — Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, amministrative e organizzative dell'Istituto, da parte del personale, degli alunni e dei soggetti terzi che operino per conto dell'Istituto.
2. Esso costituisce attuazione, sul piano prescrittivo, del Piano d'Istituto per l'intelligenza artificiale, ed è adottato in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la legge 21 novembre 2025, n. 132, le Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito e la Determinazione AgID n. 17/2025.
3. Le limitazioni stabilite dal presente Regolamento riguardano l'intelligenza artificiale generativa. L'Istituto non preclude l'impiego delle tecniche di intelligenza artificiale in quanto tali, che possono essere incorporate in strumenti di uso corrente, ma disciplina quelle funzioni dalle quali discendono rischi per l'apprendimento, per l'attendibilità dei contenuti e per la protezione dei dati personali.
4. L'uso degli strumenti è consentito nei limiti in cui risulti coerente con le finalità istituzionali e rispettoso dei principi di supervisione umana, responsabilità personale, trasparenza, tutela dei dati personali, non discriminazione ed equità.
5. L'Istituto adotta un approccio prudentiale: sono ammessi esclusivamente casi d'uso classificabili a rischio minimo ai sensi dell'AI Act, con esclusione del trattamento di dati personali mediante strumenti di intelligenza artificiale.

Art. 2 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:

- a) al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale docente ed educativo, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
 - b) agli alunni iscritti all'Istituto, per le attività scolastiche svolte a scuola o a casa;
 - c) agli esperti esterni, ai tutor, ai formatori, ai tirocinanti e al personale di soggetti terzi che operino nell'ambito di attività dell'Istituto.
2. Il Regolamento si applica agli strumenti, alle piattaforme e ai servizi di intelligenza artificiale generativa, nonché alle funzioni generative incorporate in applicativi adottati per finalità diverse.
 3. Non sono soggette alle limitazioni del presente Regolamento le funzioni di elaborazione non generativa di cui all'art. 9, fermi restando in ogni caso i divieti in materia di dati personali e di immagini stabiliti dagli articoli 10 e 13.
 4. Il Regolamento si applica anche agli strumenti accessibili mediante account personali, quando il loro impiego incida su processi didattici, valutativi o amministrativi dell'Istituto.
 5. Le disposizioni relative agli alunni si applicano secondo le differenziazioni previste dal Capo V in relazione ai diversi segmenti dell'Istituto.
 6. Non rientrano nell'ambito di applicazione gli usi privati degli strumenti da parte del personale, estranei all'attività di servizio.

Art. 3 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **sistema di intelligenza artificiale**: sistema che, con vari livelli di autonomia, genera output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali;
 - b) **intelligenza artificiale generativa**: sistema o funzione in grado di produrre contenuti nuovi — testi, immagini, audio, video, codice — a partire da istruzioni ricevute, ovvero di fornire informazioni, spiegazioni o risposte;
 - c) **elaborazione non generativa**: funzione che opera su contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza produrre contenuti originali né fornire informazioni, secondo quanto specificato dall'art. 9;
 - d) **agente autonomo**: sistema in grado di compiere azioni e assumere iniziative senza intervento umano diretto, interagendo con altre applicazioni o modificando contenuti e sistemi digitali;
 - e) **fornitore e utilizzatore**: rispettivamente, chi sviluppa o immette sul mercato un sistema di IA e chi lo impiega sotto la propria autorità. L'Istituto opera in qualità di utilizzatore;
 - f) **dato personale**: qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, consenta di identificare una persona fisica;
 - g) **allucinazione**: informazione errata o inesistente prodotta da un sistema generativo e presentata con la medesima forma assertiva delle informazioni corrette;
 - h) **supervisione umana**: controllo effettivo e documentabile sull'impiego dello strumento e sui suoi output, comprensivo della verifica di correttezza e della possibilità di correggerli o non utilizzarli.

CAPO II — Strumenti e funzioni ammessi

Art. 4 — Elenco degli strumenti e delle funzioni ammessi

1. L'Istituto individua gli strumenti e le funzioni di intelligenza artificiale generativa utilizzabili nell'ambito delle attività scolastiche. L'elenco è riportato nell'Allegato A ed è adottato con provvedimento del Dirigente scolastico, sentito il referente per l'intelligenza artificiale e, ove costituito, il gruppo di lavoro, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati. I successivi aggiornamenti seguono la procedura di cui all'art. 7.
-

2. L'elenco si articola in due sezioni. La sezione A.1 individua gli strumenti e le funzioni ammessi al personale, con l'indicazione delle limitazioni applicabili. La sezione A.2 individua le funzioni generative presenti negli applicativi che gli alunni utilizzano con le credenziali istituzionali e che restano loro precluse, precisando quali risultino disattivate sulle utenze.
3. L'impiego di funzioni generative non comprese nella sezione pertinente non è consentito. Gli strumenti elencati nella sezione A.1 non sono accessibili agli alunni.
4. **La disponibilità tecnica di una funzione non ne comporta l'ammissione.** Le funzioni rese accessibili dal fornitore e non comprese nell'elenco non sono utilizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 6.
5. La classificazione dei casi d'uso è riservata all'Istituto e non è delegata agli utilizzatori.

Art. 5 — Modalità di accesso

1. L'accesso agli strumenti di intelligenza artificiale generativa avviene esclusivamente mediante le credenziali istituzionali rilasciate dall'Istituto.
2. È vietato l'uso di account personali per lo svolgimento di attività di servizio o di attività scolastiche, anche quando lo strumento coincida con quello ammesso.
3. È vietata la condivisione delle credenziali fra utilizzatori.
4. Nessuna attività didattica può presupporre la disponibilità di dispositivi personali, di abbonamenti a pagamento o di strumenti diversi da quelli messi a disposizione dall'Istituto. Il docente organizza le attività in modo che nessun alunno risulti svantaggiato per la dotazione tecnologica di cui dispone.

Art. 6 — Funzioni generative incorporate in applicativi già in uso

1. Le funzioni di intelligenza artificiale generativa incorporate in applicativi adottati per finalità diverse — ambienti di produttività, registro elettronico, applicativi di segreteria, strumenti grafici, piattaforme didattiche — sono soggette alle medesime regole previste per gli strumenti autonomi.
2. Tali funzioni non possono essere attivate autonomamente dagli utilizzatori. L'attivazione è disposta dal Dirigente scolastico ed è eseguita da chi gestisce la configurazione dell'applicativo per conto dell'Istituto.
3. **Le funzioni che il fornitore renda disponibili con un aggiornamento non si intendono ammesse per il solo fatto di essere accessibili.** Il loro impiego è consentito soltanto se previsto nell'Allegato A.
4. L'Istituto verifica periodicamente le funzioni generative disponibili negli applicativi in uso e, ove il fornitore ne consenta la disabilitazione, le mantiene disattivate per le utenze degli alunni.
5. Quando una funzione non sia tecnicamente disattivabile, il Dirigente scolastico ne dispone l'inserimento nell'Allegato A con le limitazioni ritenute necessarie, ovvero la sospensione dell'applicativo per le utenze interessate. Della decisione è data comunicazione al personale e, ove rilevante, agli alunni e alle famiglie.
6. L'attivazione di funzioni di trascrizione o di sintesi automatica di riunioni, sedute degli organi collegiali e colloqui è subordinata ad autorizzazione espressa del Dirigente scolastico. L'autorizzazione individua l'ambito di impiego, i soggetti abilitati, le modalità di conservazione e di cancellazione delle registrazioni e delle trascrizioni. I partecipanti sono informati preventivamente dell'impiego dello strumento.
7. È in ogni caso escluso l'impiego di tali funzioni nei colloqui con le famiglie relativi a situazioni personali, nelle sedute dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione e nei procedimenti disciplinari.

Art. 7 — Procedura per l'inserimento di nuovi strumenti e nuove funzioni

1. Chiunque intenda proporre l'impiego di uno strumento o di una funzione non compresi nell'Allegato A ne fa richiesta al referente per l'intelligenza artificiale, indicando finalità, ambito di impiego, soggetti coinvolti e dati eventualmente trattati.
-

2. Il referente per l'intelligenza artificiale, con il gruppo di lavoro ove costituito, istruisce la richiesta verificando: la riconducibilità all'ambiente digitale istituzionale; la disponibilità di un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR; la localizzazione dei dati, i sub-responsabili, i tempi di conservazione e l'esclusione dell'uso dei contenuti immessi per l'addestramento dei modelli; i limiti di età; l'assenza di costi a carico delle famiglie.
3. Il Dirigente scolastico decide con provvedimento motivato e dispone l'aggiornamento dell'Allegato A. Il parere del Responsabile della protezione dei dati è acquisito preventivamente quando lo strumento comporti o possa comportare il trattamento di dati personali, quando l'applicativo sia accessibile agli alunni, o quando in sede istruttoria ne sia comunque ravvisata l'opportunità.
4. L'impiego può essere preceduto da una fase di sperimentazione controllata, di durata e perimetro determinati, al termine della quale il referente per l'intelligenza artificiale riferisce al Dirigente scolastico.
5. Il Dirigente scolastico dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando vengano meno le condizioni che l'avevano consentita, e in particolare in caso di modifica delle condizioni contrattuali o dei limiti di età, di mutamento del quadro normativo o di incidenti connessi all'impiego.
6. La documentazione relativa al fornitore — accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR, condizioni contrattuali, localizzazione dei dati, limiti di età — è conservata agli atti unitamente all'istruttoria e non è riprodotta nell'Allegato A.

Art. 8 — Personalizzazione dei sistemi e mutamento del ruolo dell'Istituto

1. L'Istituto impiega gli strumenti di intelligenza artificiale in qualità di utilizzatore, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689, avvalendosi di sistemi sviluppati e immessi sul mercato da terzi. In tale posizione gravano sull'Istituto gli obblighi propri del deployer, e in particolare quelli di alfabetizzazione, di uso conforme alle istruzioni del fornitore e di supervisione umana.
2. L'art. 25 del medesimo Regolamento prevede tuttavia che chi apponga il proprio nome o marchio a un sistema, ne modifichi la finalità prevista o vi apporti una modifica sostanziale assume la qualifica di fornitore, con i corrispondenti obblighi. Tale mutamento non dipende da una scelta dell'Istituto: consegue in via automatica alle caratteristiche dell'intervento compiuto.
3. Sono pertanto vietati, se non previamente valutati e autorizzati secondo il comma 4:
 - a) la configurazione di assistenti dedicati o di versioni personalizzate di sistemi esistenti, destinati all'uso da parte di soggetti diversi da chi li ha configurati;
 - b) l'impiego di agenti autonomi e di sistemi che compiano azioni o assumano iniziative senza intervento umano diretto;
 - c) la realizzazione di sistemi che elaborino la documentazione interna dell'Istituto o che ne assumano la denominazione;
 - d) l'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale in servizi rivolti ad alunni, famiglie o utenza esterna.
4. Le iniziative di cui al comma 3 sono sottoposte al Dirigente scolastico, che acquisisce il parere del Responsabile della protezione dei dati e, ove necessario, un supporto tecnico specialistico, al fine di verificare se l'intervento comporti l'assunzione della qualifica di fornitore. Ove tale verifica dia esito positivo, l'iniziativa non è avviata se non all'esito dell'adempimento degli obblighi conseguenti.
5. La sperimentazione individuale delle funzionalità di personalizzazione, condotta dal singolo su contenuti propri e privi di dati personali e non destinata all'impiego da parte di altri, non rientra nel divieto di cui al comma 3.

Art. 9 — Funzioni di elaborazione non generativa

1. Non sono soggette alle limitazioni previste dal presente Regolamento per l'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa le funzioni che elaborano contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza generare contenuti originali né fornire informazioni o risposte, e in particolare:
 - a) la rimozione dello sfondo, il ritaglio e il ridimensionamento automatico delle immagini;
-

- b) la correzione e il miglioramento della qualità di immagini e registrazioni audio o video;
 - c) la conversione di formato e il riconoscimento ottico dei caratteri;
 - d) la trascrizione e la sottotitolazione di contenuti propri;
 - e) la traduzione e la sintesi vocale.
2. Tali funzioni possono essere utilizzate anche se non comprese nell'Allegato A e non richiedono di esservi elencate. Sono nondimeno elencate quando l'applicativo che le offre presenti anche funzioni generative non ammesse, così da rendere evidente il confine fra ciò che è consentito e ciò che non lo è.
3. **Restano ferme, anche per tali funzioni, le disposizioni dell'art. 10 in materia di dati personali e dell'art. 13 in materia di immagini e contenuti sintetici.** L'impiego di una funzione di elaborazione su un'immagine raffigurante una persona resta precluso, non in quanto funzione di intelligenza artificiale, ma in quanto trattamento di dati personali.
4. Nei casi dubbi la qualificazione della funzione compete al referente per l'intelligenza artificiale, che sottopone al Dirigente scolastico i casi che richiedono una determinazione. Della qualificazione è data comunicazione al personale e, ove rilevante, agli alunni.

CAPO III — Dati personali e pratiche vietate

Art. 10 — Divieto di trattamento di dati personali

1. È vietato inserire, elaborare o far elaborare mediante strumenti di intelligenza artificiale dati personali riferiti agli alunni, alle famiglie, al personale scolastico o a qualunque altra persona fisica. Il divieto si applica a tutti i soggetti destinatari del presente Regolamento, compresi gli alunni, e a tutte le funzioni, generative e non generative.
2. Il divieto comprende in particolare: nominativi ed elementi identificativi; elaborati riconducibili a singoli alunni; immagini, registrazioni audio e video di persone; dati relativi alla salute, a bisogni educativi speciali, a situazioni familiari, sociali o disciplinari; atti amministrativi contenenti dati personali o non ancora pubblicati.
3. È escluso l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale sui contenuti dei documenti dell'inclusione — piani educativi individualizzati, piani didattici personalizzati, profili di funzionamento, relazioni finali, verbali dei gruppi di lavoro operativi — e sulle comunicazioni relative a situazioni personali, disciplinari o di difficoltà di apprendimento. Il divieto riguarda l'immissione dei contenuti negli strumenti, in qualunque forma, e non l'impiego di questi ultimi per attività preparatorie che non comportino la comunicazione di elementi riferibili alla persona interessata, quali la ricerca di riferimenti normativi, la predisposizione di schemi e format privi di contenuto, o l'approfondimento di metodologie e strumenti compensativi in termini generali.
4. **La rimozione del nominativo non è sufficiente quando il contesto renda comunque riconoscibile la persona.** In tali ipotesi lo strumento non va utilizzato, e non è consentito ricorrere alla mera sostituzione dei dati identificativi.

Art. 11 — Segnalazione di inserimento accidentale e di incidenti

1. Chiunque si avveda di aver inserito dati personali in uno strumento di intelligenza artificiale lo segnala senza ritardo al referente per l'intelligenza artificiale, che ne informa il Dirigente scolastico e il Responsabile della protezione dei dati.
 2. L'alunno effettua la segnalazione al docente, che vi dà seguito secondo il comma 1.
 3. **La segnalazione tempestiva è valutata favorevolmente e non dà luogo a provvedimenti disciplinari.** Costituisce invece comportamento rilevante l'omessa segnalazione.
 4. Le medesime modalità si applicano alla segnalazione di malfunzionamenti, di anomalie e di ogni evento che possa configurare una violazione di dati personali, ai fini della valutazione degli adempimenti previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.
-

Art. 12 — Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

1. Sono vietati in ogni caso, in quanto pratiche proibite dall'art. 5 dell'AI Act:
 - a) i sistemi di riconoscimento delle emozioni impiegati nei confronti degli alunni o del personale;
 - b) la categorizzazione biometrica e l'identificazione biometrica degli interessati;
 - c) l'attribuzione di punteggi sociali o la classificazione delle persone in base al comportamento;
 - d) l'impiego di tecniche manipolative o che sfruttino la vulnerabilità dei minori;
 - e) la costituzione di banche dati di riconoscimento facciale mediante estrazione non mirata di immagini.
2. Il divieto ha carattere assoluto e non è derogabile da alcun organo dell'Istituto.
3. L'Istituto non adotta sistemi di intelligenza artificiale riconducibili alle categorie ad alto rischio individuate dall'Allegato III dell'AI Act — in particolare quelli impiegati per l'ammissione, per la valutazione degli apprendimenti, per l'orientamento e per il monitoraggio del comportamento in sede di verifica — fino al completamento delle procedure previste dagli artt. 26 e 27 del medesimo Regolamento, da svolgersi con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati.
4. Sono altresì vietati: l'impiego per attività di sorveglianza o controllo degli alunni e del personale; l'adozione di decisioni automatizzate che incidano su valutazione, percorso scolastico, procedimenti disciplinari o rapporti di lavoro; l'impiego nell'ambito di procedure selettive, nella formazione di graduatorie e nella valutazione di candidature.

Art. 13 — Immagini, voce e contenuti sintetici

1. È vietato generare o alterare mediante strumenti di intelligenza artificiale immagini, registrazioni audio o video raffiguranti alunni, personale scolastico, famiglie o altri soggetti collegati all'Istituto.
2. Nei confronti di persone diverse da quelle indicate al comma 1, è vietato produrre contenuti che le rappresentino in situazioni non avvenute, attribuiscano loro dichiarazioni non rese, o siano comunque idonei a ingannare sulla loro autenticità o lesivi della reputazione e del decoro.
3. Non rientrano nei divieti che precedono, e sono ammessi nell'ambito delle attività didattiche progettate dal docente:
 - a) le operazioni tecniche che non incidono sulla rappresentazione della persona, quali sottotitolazione, trascrizione, traduzione, miglioramento della qualità e conversione in formati accessibili;
 - b) l'elaborazione di immagini di personaggi storici, di opere d'arte e di documenti iconografici, a fini di studio e con esplicita indicazione della natura elaborata del contenuto;
 - c) la produzione di contenuti manifestamente artificiali, realizzata dal docente e destinata all'analisi critica in classe dei meccanismi di generazione e delle relative implicazioni.
4. I contenuti generati o significativamente modificati mediante intelligenza artificiale e destinati alla diffusione sono riconoscibili come tali, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act.
5. L'Istituto richiama l'attenzione degli alunni e del personale sulla rilevanza anche penale della produzione e della diffusione di contenuti generati o alterati idonei a ingannare sulla loro autenticità o lesivi dell'altrui reputazione, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 132/2025.

CAPO IV — Uso da parte del personale

Art. 14 — Personale docente ed educativo

1. Il personale docente può utilizzare gli strumenti e le funzioni compresi nella sezione A.1 dell'Allegato A per attività di supporto professionale, e in particolare per: la progettazione di percorsi e la predisposizione di materiali; la
-

generazione di esempi, tracce, esercizi, schemi e rubriche; la predisposizione di materiali adattati o semplificati a fini di accessibilità, in forma anonima; la ricerca e la sintesi di riferimenti normativi e documentali; il supporto linguistico e la traduzione; le attività condotte con gli alunni ai sensi del Capo V.

2. L'impiego degli strumenti non sostituisce l'attività professionale del docente nella progettazione, nella conduzione della lezione e nella valutazione. La responsabilità dei materiali prodotti resta integralmente del docente che li adotta.
3. **La valutazione degli apprendimenti è riservata al docente.** È esclusa la generazione automatica di voti, giudizi e valutazioni. È consentito l'impiego degli strumenti a supporto della predisposizione di griglie e di osservazioni di carattere generale, purché non siano immessi elaborati o dati riconducibili a singoli alunni e purché il giudizio resti integralmente elaborato dal docente.
4. Il docente verifica i contenuti ottenuti prima di utilizzarli, con particolare riguardo ai riferimenti normativi, alle citazioni e alle fonti, che i sistemi generativi possono produrre in forma errata o inesistente.

Art. 15 — Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare gli strumenti e le funzioni compresi nella sezione A.1 dell'Allegato A a supporto redazionale e organizzativo, e in particolare per: la predisposizione di bozze di circolari, avvisi e comunicazioni prive di dati personali; la sintesi di documenti normativi; la stesura di verbali e documenti di lavoro depurati da dati personali; l'organizzazione di flussi di lavoro e materiali di supporto interno; il supporto linguistico nella comunicazione con utenza non italofona.
2. Ogni atto prodotto con il supporto degli strumenti è oggetto di revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile della correttezza, della completezza e della legittimità del contenuto.
3. È escluso l'impiego per assumere decisioni amministrative che producano effetti giuridici diretti, nonché nei procedimenti indicati al Capo III.

Art. 16 — Soggetti terzi

1. Gli esperti esterni, i tutor, i formatori, i tirocinanti e il personale di soggetti terzi che operino nell'ambito di attività dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
2. Il rispetto del Regolamento è richiamato negli atti di incarico e nelle convenzioni, ai quali il testo è allegato o comunque reso disponibile all'atto del conferimento.

CAPO V — Uso da parte degli alunni

Art. 17 — Principio generale

1. **Gli alunni non utilizzano autonomamente strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'ambito delle attività didattiche svolte a scuola.** L'intelligenza artificiale generativa è oggetto di studio e di riflessione critica, non strumento di lavoro individuale.
 2. Il presente Capo non preclude agli alunni l'impiego delle funzioni di elaborazione non generativa di cui all'art. 9, né l'uso degli applicativi didattici già in dotazione per le funzioni diverse da quelle generative. La sezione A.2 dell'Allegato A individua le funzioni generative presenti in tali applicativi che restano precluse.
 3. La limitazione è motivata dall'età degli alunni, dai limiti previsti dai fornitori per l'accesso ai servizi da parte dei minori e dalla necessità di consolidare preliminarmente la formazione del personale.
 4. L'impiego degli strumenti generativi nelle attività con la classe avviene esclusivamente a cura del docente, con accesso mediante credenziali istituzionali, secondo le differenziazioni di cui all'articolo seguente.
-

5. L'impiego degli strumenti al di fuori delle attività svolte a scuola ricade nella responsabilità di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'Istituto non lo autorizza né è in condizione di impedirlo, e ne disciplina unicamente le ricadute sul lavoro scolastico secondo l'art. 19.

Art. 18 — Differenziazione per segmento

1. In tutti i segmenti l'impiego degli strumenti generativi avviene a cura del docente, con accesso mediante credenziali istituzionali, e non comporta in alcun caso l'immissione di dati personali. Le attività sono progettate in coerenza con i traguardi di alfabetizzazione previsti dal Piano d'Istituto e seguono una progressione: l'esposizione degli alunni cresce con l'età, passando dall'assenza di ogni contatto con le applicazioni all'osservazione guidata del loro funzionamento.

2. Scuola dell'infanzia.

- a) Il docente può avvalersi degli strumenti nella preparazione dei materiali per la sezione, quali immagini, illustrazioni, testi narrativi e schede di attività.
- b) Non sono svolte attività che comportino l'impiego degli strumenti in presenza dei bambini, neppure in forma dimostrativa o collettiva.
- c) I materiali generati sono verificati dal docente prima dell'utilizzo quanto a correttezza, adeguatezza all'età e assenza di stereotipi, e sono proposti ai bambini come materiali della sezione, senza che ne costituisca oggetto la modalità di produzione.
- d) L'azione educativa non ha per oggetto l'intelligenza artificiale, ma la distinzione fra esperienza reale e rappresentazione e l'accompagnamento a un rapporto equilibrato con i dispositivi.

3. Scuola primaria.

- a) Il docente può avvalersi degli strumenti nella preparazione dell'attività, e in particolare per la semplificazione dei testi, la predisposizione di mappe e schemi, la produzione di immagini esplicative e la differenziazione degli esercizi.
- b) Gli alunni non interagiscono con le applicazioni, né individualmente né in forma collettiva, e non ne osservano l'utilizzo in diretta.
- c) Il docente può mostrare alla classe contenuti generati in precedenza — un testo, un'immagine — a fini di analisi e di confronto, spiegando che sono stati prodotti da un programma e non da una persona.
- d) Le attività di alfabetizzazione hanno carattere narrativo e laboratoriale e sono dirette a far riconoscere che alcuni contenuti possono essere prodotti da una macchina, che ciò che una macchina afferma non è per questo vero, e che di fronte a un dubbio ci si rivolge a un adulto.
- e) I materiali generati sono verificati dal docente prima dell'utilizzo e restano di sua responsabilità.

4. Scuola secondaria di primo grado.

- a) Il docente può avvalersi degli strumenti nella preparazione dell'attività secondo quanto previsto dal Capo IV.
 - b) Sono ammesse dimostrazioni condotte dal docente in classe, con accesso mediante credenziali istituzionali, nelle quali è mostrato l'intero procedimento: la formulazione della richiesta, il contenuto ottenuto e la verifica della sua correttezza.
 - c) Gli alunni osservano, possono concorrere a definire il contenuto della richiesta, analizzano e discutono l'esito, ma non interagiscono direttamente con le applicazioni, né con i dispositivi dell'Istituto né con dispositivi o credenziali propri.
 - d) Le richieste formulate durante le dimostrazioni vertono su argomenti di studio e non riguardano in alcun caso persone reali appartenenti alla comunità scolastica né situazioni individuali.
 - e) Le dimostrazioni comprendono almeno un caso in cui lo strumento produca un errore, un'informazione inventata o un contenuto stereotipato, affinché gli alunni ne osservino direttamente i limiti.
-

- f) Non è consentito assegnare agli alunni compiti o attività il cui svolgimento richiede l'uso autonomo di strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Art. 19 — Ricadute sul lavoro scolastico dell'impiego domestico degli strumenti

1. L'Istituto non promuove né autorizza l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli alunni al di fuori delle attività svolte a scuola. Tale impiego ricade nella responsabilità delle famiglie, anche in relazione ai limiti di età previsti dai fornitori dei servizi e alle disposizioni vigenti in materia di accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale.
2. I compiti e gli elaborati assegnati sono concepiti in modo da poter essere svolti integralmente senza il ricorso a tali strumenti.
3. Ai fini della valutazione del lavoro scolastico, l'alunno:
 - a) non inserisce negli strumenti dati personali propri o altrui, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone o dell'Istituto;
 - b) non presenta come proprio un elaborato prodotto, in tutto o in parte rilevante, dagli strumenti;
 - c) nella scuola secondaria di primo grado, dichiara al docente l'eventuale ricorso agli strumenti, indicando che cosa ha chiesto, che cosa ha ottenuto e che cosa ha verificato o modificato. La dichiarazione è resa in calce all'elaborato o in forma orale, secondo le indicazioni del docente, e non è di per sé penalizzante.
4. L'obbligo di dichiarazione non si estende alle funzioni di elaborazione non generativa di cui all'art. 9.
5. Qualora dalla dichiarazione o dall'esame dell'elaborato emerga che il contenuto è stato prodotto in misura tale da non consentire di apprezzare il lavoro dell'alunno, il docente non attribuisce una valutazione all'elaborato e accerta le competenze possedute secondo l'art. 20.
6. Nella scuola primaria non è richiesta alcuna dichiarazione. Il docente che rilevi il ricorso agli strumenti ne parla con l'alunno in forma orale, come occasione di riflessione sul valore del lavoro personale.
7. Nella predisposizione delle prove e nella valutazione degli elaborati il docente attribuisce rilievo agli elementi che attestano il lavoro personale dell'alunno: il processo seguito, la capacità di sostenere oralmente quanto prodotto, la pertinenza delle fonti utilizzate e la presenza di collegamenti riconducibili al percorso della classe.
8. L'Istituto informa le famiglie dei contenuti del presente articolo e ne richiama le previsioni nel Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 20 — Elaborati non riconducibili al lavoro dell'alunno

1. Qualora il docente abbia fondato motivo di ritenere che un elaborato non sia frutto del lavoro dell'alunno, l'intervento ha natura didattica ed educativa e non disciplinare.
2. Il docente accerta le competenze effettivamente possedute mediante rielaborazione dei contenuti, colloquio individuale o prova svolta in classe, e riconduce l'episodio a occasione di riflessione sul valore del lavoro personale. Il docente informa l'alunno delle ragioni della verifica e ne raccoglie le osservazioni.
3. **L'accertamento non è condotto mediante strumenti automatici di rilevazione dell'uso dell'intelligenza artificiale, il cui impiego non è consentito.** Tali strumenti non offrono garanzie di affidabilità, producono esiti non verificabili e possono penalizzare sistematicamente determinate categorie di alunni; il loro utilizzo comporterebbe inoltre l'immissione di elaborati riferibili ad alunni in servizi esterni, in contrasto con l'art. 10.
4. Nei casi reiterati o di particolare gravità il docente informa il coordinatore di classe e la famiglia.

Art. 21 — Inclusione e strumenti compensativi

1. L'impiego di funzioni di intelligenza artificiale a fini compensativi è consentito agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, coerentemente con quanto previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, e sotto la guida del docente.
2. Ove il piano lo preveda, l'impiego può estendersi a funzioni generative — quali la semplificazione o la riformulazione di un testo, la produzione di schemi e mappe a partire da materiali di studio — in deroga a quanto stabilito dall'art. 17. Le funzioni ammesse e le condizioni del loro impiego sono individuate nel piano, sentito il referente per l'intelligenza artificiale, e sono utilizzabili esclusivamente mediante gli strumenti compresi nell'Allegato A e con le credenziali istituzionali.
3. Le modalità di impiego sono definite in modo da evitare qualunque effetto di stigmatizzazione e da garantire la riservatezza dell'alunno.
4. Resta fermo il divieto di inserire negli strumenti dati riferiti all'alunno e di caricarvi i documenti di cui al comma 1.

CAPO VI — Formazione, governance e disposizioni finali

Art. 22 — Formazione del personale e alfabetizzazione degli alunni

1. L'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 grava sull'Istituto in quanto utilizzatore dei sistemi e si assolve mediante formazione erogata e documentata, riferita ai sistemi di intelligenza artificiale nel loro complesso.
 2. L'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa è consentito al personale che abbia fruito dei percorsi organizzati o comunque documentati dall'Istituto, ovvero che ne documenti l'acquisizione presso altra sede. La formazione precede l'ammissione degli strumenti: l'Istituto non ne consente l'uso prima di aver provveduto a formare chi è chiamato a utilizzarli.
 3. La formazione è commisurata alle funzioni esercitate e assicura la conoscenza delle regole stabilite dal presente Regolamento, dei limiti degli strumenti e dei rischi connessi al loro impiego. Chi utilizza gli strumenti è tenuto a mantenere una preparazione adeguata all'impiego che ne fa e a segnalare al referente le esigenze formative non soddisfatte. Il profilo relativo all'impiego nella pratica professionale è differenziato per il personale docente e per il personale amministrativo e tecnico e, all'interno del primo, in relazione all'ordine di scuola, tenuto conto delle diverse modalità di impiego previste dall'art. 18.
 4. Per i docenti che concorrono alla redazione dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici personalizzati la formazione comprende l'individuazione delle funzioni compensative di cui all'art. 21.
 5. L'attività formativa è tracciata nel registro della formazione conservato agli atti, così che l'Istituto possa attestare per ciascun dipendente l'avvenuto svolgimento. L'Istituto si adopera perché la formazione sia estesa al personale che assuma servizio in corso d'anno, cui è comunque data comunicazione del presente Regolamento all'atto della presa di servizio.
 6. L'alfabetizzazione degli alunni è realizzata nell'ambito del curriculum di educazione civica, secondo i traguardi previsti dal Piano d'Istituto e con le modalità stabilite dall'art. 18 per ciascun segmento. Essa è diretta principalmente a sviluppare la capacità di comprendere il funzionamento dei sistemi, di riconoscerne i limiti e di collocarli criticamente nella propria esperienza, piuttosto che l'abilità nell'utilizzo degli strumenti.
 7. Nella scuola secondaria di primo grado, prima delle dimostrazioni in classe, il docente chiarisce agli alunni che gli strumenti sono utilizzati esclusivamente da lui, che nelle richieste non sono inseriti dati riferiti a persone, e che i contenuti ottenuti possono contenere errori e informazioni inventate presentate come corrette.
 8. L'Istituto favorisce l'informazione ai genitori sull'esposizione degli alunni agli strumenti in ambito domestico, sui limiti di età previsti dai servizi e sulle modalità con cui sostenere i figli nello studio senza delegarlo agli strumenti, anche nell'ambito degli incontri e delle comunicazioni già previsti.
-

Art. 23 — Governance e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, adotta l'Allegato A e ne dispone gli aggiornamenti, autorizza le attivazioni e gli impieghi che il Regolamento sottopone alla sua determinazione e assume le decisioni di sospensione ivi previste.
2. Il referente per l'intelligenza artificiale [nominato con atto del [data], prot. n. [•]] costituisce il riferimento operativo per il personale. In particolare: riceve e istruisce le richieste di inserimento di nuovi strumenti e nuove funzioni; qualifica le funzioni nei casi dubbi ai sensi dell'art. 9; verifica le funzioni generative introdotte dai fornitori negli applicativi in uso e ne riferisce al Dirigente scolastico; è sentito sulle funzioni compensative previste nei piani ai sensi dell'art. 21; raccoglie le segnalazioni previste dall'art. 11; fornisce indicazioni al personale sull'applicazione del Regolamento e sottopone al Dirigente scolastico i casi che richiedono una determinazione; cura il monitoraggio di cui all'art. 24 e mantiene aggiornata la documentazione relativa agli strumenti ammessi.
3. Il referente svolge funzione di raccordo fra l'ambito didattico e quello amministrativo e opera in collegamento con l'animatore digitale e con chi gestisce la configurazione degli applicativi per conto dell'Istituto. L'Istituto assicura che al referente siano riconosciuti il tempo e le condizioni necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti.
4. Il gruppo di lavoro per l'intelligenza artificiale, ove costituito [con decreto del [data], prot. n. [•]], svolge funzione consultiva e propositiva, istruisce le proposte di inserimento di nuovi strumenti e riferisce al Dirigente scolastico. La sua composizione tiene conto della presenza dei diversi ordini di scuola e del personale amministrativo. In assenza del gruppo, le relative funzioni sono svolte dal referente per l'intelligenza artificiale.
5. Il Responsabile della protezione dei dati è consultato nei casi previsti dagli articoli 4, 7 e 8, nonché ogniqualvolta si prospetti un trattamento di dati personali connesso all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale o emerga un evento riconducibile all'art. 11.
6. Il personale segnala al referente le difficoltà applicative e le situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, così che possano essere considerate in sede di revisione.
7. La responsabilità del contenuto di ogni materiale, atto o elaborato prodotto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale resta in capo alla persona che lo adotta o lo sottoscrive. L'attribuzione di compiti alle figure indicate nel presente articolo non trasferisce tale responsabilità.

Art. 24 — Monitoraggio

1. Il referente per l'intelligenza artificiale, con il gruppo di lavoro ove costituito, verifica l'attuazione del presente Regolamento con cadenza almeno annuale e ne riferisce al Dirigente scolastico.
2. La verifica riguarda in particolare: l'effettivo utilizzo degli strumenti ammessi e il rispetto del perimetro autorizzato; l'introduzione da parte dei fornitori di nuove funzioni generative negli applicativi in uso e lo stato della loro disattivazione; l'impiego delle funzioni compensative previste dall'art. 21; le segnalazioni pervenute e la loro gestione; le osservazioni del personale, degli alunni e delle famiglie.
3. Gli esiti della verifica sono presentati al Collegio dei docenti e costituiscono la base per la revisione di cui all'art. 26 e per la programmazione delle attività formative.
4. Il referente segnala al Dirigente scolastico, senza attendere la verifica annuale, le circostanze che richiedano un intervento immediato, e in particolare la disponibilità di nuove funzioni generative sulle utenze degli alunni e le difficoltà applicative che rendano una previsione del Regolamento inosservabile.

Art. 25 — Inosservanza del Regolamento

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è affrontata in via ordinaria con strumenti informativi e formativi. Il referente per l'intelligenza artificiale fornisce le indicazioni necessarie e, ove la difformità riveli una
-

lacuna delle regole o della loro conoscenza, ne riferisce al Dirigente scolastico ai fini della revisione o di ulteriori interventi di formazione.

2. Nei confronti del personale, l'inosservanza consapevole o reiterata, o quella che comporti un trattamento di dati personali non conforme, può dar luogo a responsabilità disciplinare secondo le disposizioni contrattuali vigenti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento. Resta salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nei confronti degli alunni, quando l'inosservanza riguardi elaborati non riconducibili al loro lavoro si applica l'art. 20, di natura didattica ed educativa. Negli altri casi — e in particolare l'impiego di funzioni precluse, l'accesso mediante credenziali proprie e l'immissione di dati personali — il docente richiama l'alunno al rispetto delle regole e ne informa il coordinatore di classe.
4. Nei casi gravi o reiterati si applica il Regolamento di disciplina, privilegiando misure di carattere riparativo e proporzionate all'età.
5. Non costituisce inosservanza rilevante ai fini del presente articolo la segnalazione tempestiva di cui all'art. 11 comma 3, anche quando riguardi un'immissione di dati personali.

Art. 26 — Approvazione, entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Collegio dei docenti per gli aspetti didattici e metodologici e dal Consiglio d'Istituto per gli aspetti organizzativi e generali. È emanato con provvedimento del Dirigente scolastico, che ne richiama gli estremi in premessa, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo online.
2. È pubblicato sul sito istituzionale, comunicato al personale e agli alunni con modalità adeguate all'età e portato a conoscenza delle famiglie. Il personale che assuma servizio successivamente all'entrata in vigore ne riceve comunicazione all'atto della presa di servizio.
3. L'Allegato A è adottato con provvedimento del Dirigente scolastico contestualmente alla pubblicazione del Regolamento ed è comunicato unitamente ad esso.
4. Dalla data di entrata in vigore non è consentito l'impiego di strumenti e funzioni di intelligenza artificiale generativa diversi da quelli ammessi dall'Allegato A.
5. Il Regolamento è sottoposto a verifica al termine di ciascun anno scolastico, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 24, e ogniqualvolta mutino il quadro normativo, l'assetto organizzativo o le condizioni degli strumenti ammessi; le modifiche seguono le modalità previste per l'approvazione.
6. L'Allegato A è aggiornato con provvedimento del Dirigente scolastico nei casi previsti dagli articoli 6 e 7, senza necessità di nuova deliberazione degli organi collegiali.

Allegati:

Allegato A: strumenti e funzioni ammessi
